



VIII ISTIT. ISTR. SEC. II GRADO - M. F. QUINTILIANO-SIRACUSA
Prot. 0000481 del 13/01/2026
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI MOBILI A SCUOLA

Premessa

Com'è noto, con la Disposizione Ministeriale Prot. n. 3392 del 16/06/2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stabilito che, a partire dal presente anno scolastico, in tutte le scuole secondarie di secondo grado è **vietato, con alcune eccezioni, l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.**

Precisando che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998), si sottolinea che la disposizione del MIM ha rinnovato un divieto periodicamente richiamato dai provvedimenti che sono stati varati nel corso degli anni:

- DPR 24 giugno 1998, n. 249 – *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;*
- DPR 21 novembre 2007, n. 235 – *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;*
- D.M. n.30 del 15 marzo 2007 – *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;*
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- Legge 30.10.2008, n. 169;
- Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- Codice della Privacy, Dlgs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs 101/2018 che ha recepito il Regolamento UE 2016/679 e l'art. 10 del Codice Civile;



- Legge 20 agosto 2019, n. 92, *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica* e D.M. 183 del 7/09/2024 *Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*;
- Circolare n. 107190 del 19 dicembre 2022;
- Legge 17 maggio 2024, n° 70 *“Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo”*.

Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base del principio del buon senso e della buona educazione, anche nella circostanza che il telefono cellulare è occasione di distrazione e fonte di possibili violazioni della privacy configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale. Inoltre, numerosi studi mostrano che l'uso eccessivo dello smartphone compromette salute, benessere e rendimento scolastico degli adolescenti. L'OCSE e l'OMS segnalano effetti negativi su apprendimento e dipendenze, mentre l'ISS rileva disturbi del sonno, concentrazione e relazioni. Altre ricerche recenti collegano l'abuso a isolamento sociale, ansia, depressione e comportamenti compulsivi, confermando la necessità di politiche educative e programmi di uso responsabile

Il seguente Regolamento intende definire in modo dettagliato le norme per l'utilizzo dei dispositivi digitali a scuola, al fine di prevenire i rischi che l'accesso alla rete internet dei dispositivi di proprietà della scuola o degli alunni espongono gli stessi ai rischi della sicurezza informatica sia interna che esterna, o diventino, peggio, strumenti coinvolti in fenomeni di cyberbullismo.

In considerazione di quanto premesso, il Dirigente Scolastico

DISPONE

il divieto di utilizzo del telefono cellulare, smartphone e dei dispositivi mobili ad esso collegati durante le attività scolastiche del mattino e dei pomeriggi (compreso l'intervallo), anche per attività didattiche, come disposto dalla nota MIM 3392 del 16/06/2025 *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione*.

L'uso **non autorizzato** dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte degli studenti e delle studentesse, durante lo svolgimento delle attività didattiche, viene sanzionato con le modalità disposte dal presente Regolamento.

La violazione di tale divieto si configura come un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno del Regolamento di Istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.

Tali provvedimenti sono orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.



Articolo 1

Regolamentazione del divieto

1. È vietato l'utilizzo di dispositivi di telefonia mobile (smartphone), informatici o telematici di qualunque natura (es. orologi connessi con il cellulare) e di intrattenimento durante l'intero orario scolastico e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 e dalla nota MIM 3392 del 16/06/2025 *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione*.
2. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, i transiti ad altre aule o alla palestra, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, che verrà annotata nel registro di classe.
3. È vietato l'uso di detti dispositivi per eseguire audio/video riprese di ambienti e persone all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili). Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
4. Durante l'intero orario scolastico, gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente alcun dispositivo di cui al comma 1.
5. I telefoni cellulari/Smartphone vengono depositati spenti, a cura degli studenti e sotto la vigilanza del docente, **dalle ore 08.05 e fino al termine delle lezioni**, negli appositi contenitori di sicurezza presenti in ogni aula, nell'alloggiamento che corrisponde allo studente secondo l'ordine alfabetico della classe. Al termine delle lezioni aperta la cassetta di sicurezza dal docente, gli studenti prelevano il proprio cellulare. **Il cellulare va fatto depositare agli studenti anche quando entrano in classe dopo la prima ora.**
6. Presso l'ufficio di Presidenza nella sede centrale e l'Ufficio del Responsabile della sede di via Pitia, saranno collocate delle bacheche dove sarà possibile riporre e riprendere le chiavi corrispondenti alle cassette collocate nelle aule, appositamente numerate. I doppioni delle chiavi di tutti i contenitori saranno custoditi dal Dirigente Scolastico.
7. Qualora non sia possibile depositare il cellulare negli appositi contenitori (attività di FSL, partecipazione a conferenze, visite didattiche, ecc.), gli studenti e le studentesse tengono il cellulare spento nello zaino e sono responsabili della sua custodia.
8. **Registrazioni audio, video o fotografiche realizzate da parte del personale della scuola sono ammesse** durante l'orario scolastico **per particolari eventi significativi** per la vita della comunità scolastica, previa autorizzazione dei genitori, rilasciata ad inizio anno. Nessuna immagine deve essere scattata con lo scopo di denigrare o prendere in giro studenti, studentesse dell'Istituto e il personale tutto.
9. **Eventuali esigenze di comunicazione urgenti tra gli alunni e le famiglie, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti a scuola.**



10. Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto fanno appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.
11. Per coloro che dovessero utilizzare il cellulare, durante l'attività didattica, si erogano le sanzioni ispirate a criteri di gradualità e alle finalità educative della scuola.
12. È altresì vietato, durante le lezioni e durante l'attività di vigilanza in ricreazione, l'utilizzo degli smartphone al personale scolastico, **salvo ai docenti presenti nell'Organigramma di Istituto che svolgono attività che necessitano della reperibilità da parte di soggetti esterni all'Istituto e da parte del Dirigente Scolastico o suoi delegati e al personale ATA autorizzato dal DSGA per motivi di servizio.**
13. Ai docenti è consentito l'utilizzo dello smartphone e la condivisione delle immagini tramite Digital Board a fini didattici. È parimenti consentito l'utilizzo dello smartphone per la documentazione delle esperienze di laboratorio.
14. Al personale che non osserva la disposizione verranno applicati i provvedimenti previsti dal CCNL vigente.
15. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente al coordinatore e alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi deprecabili, dove la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

Articolo 2 Deroghe

Per dichiarate e motivate ragioni (ad esempio: necessità di salute - monitoraggi glicemici, PEI, PDP) i genitori possono fare richiesta al Dirigente Scolastico, tramite apposito modulo (allegato al presente Regolamento), di detenzione del cellulare/tablet personale a scuola da parte del/della proprio/propria figlio/a.

Gli alunni autorizzati dal Dirigente Scolastico potranno utilizzare il cellulare limitatamente alle attività di cui alla deroga concessa. In ogni caso il cellulare non potrà essere tenuto sul banco. I docenti della classe verranno informati circa gli alunni autorizzati e la motivazione della deroga concessa. L'elenco degli studenti autorizzati per classe sarà depositato e visionabile in segreteria didattica.

L'eventuale autorizzazione a tenere il cellulare a scuola non implica la conseguente responsabilità da parte dell'Istituzione Scolastica per eventuali smarrimenti, furti o rotture. Pertanto, i genitori risponderanno personalmente nel caso in cui dovessero verificarsi le situazioni sopra menzionate (smarrimenti, furti o rotture), in quanto non addebitabili all'istituzione scolastica che prevede la comunicazione con l'esterno attraverso i propri uffici di segreteria.



Articolo 3

Utilizzo del cellulare a scopo didattico

Per finalità didattiche resta confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc e tablet.

L'uso di tablet e altri dispositivi con connessione ad internet è consentito unicamente su indicazione del Dirigente Scolastico (ad esempio, in occasione di Competizioni, Concorsi, Prove Invalsi, ecc.) e/o del docente autorizzato all'uso con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte.

L'autorizzazione potrà avere durata temporanea o annuale. Il docente dovrà annotare sul registro la specifica finalità dell'autorizzazione concessa.

Articolo 4

Sanzioni

L'utilizzo dello smartphone e di altri dispositivi elettronici è rubricato come mancaza grave.

Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è il Consiglio di classe.

1. L'utilizzo di dispositivi (smartphone, tablet e sim.) durante l'attività didattica sarà sanzionato con una nota disciplinare sul registro cartaceo e digitale per la prima infrazione e con l'invito a riporre il dispositivo stesso; nel caso di uso reiterato oltre alla nota disciplinare, il Consiglio di classe potrà disporre una sospensione fino a tre giorni, annotazione sul registro elettronico nella sezione note, che dovrà essere visionata dal genitore.

Il flag di lettura, apposto dal genitore, corrisponde a firma di presa visione, che il docente deve verificare dal registro.

Della sanzione si terrà conto in ogni caso nella valutazione del comportamento, precisando che non potrà essere superiore a 7/10 nel caso in cui lo studente venisse sorpreso ad usare il cellulare per più di una volta.

2. Nel caso in cui uno studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare/smartphone o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, etc...) la valutazione sarà corrispondente a quella del voto inferiore della griglia disciplinare di valutazione, non saranno previste prove di recupero; a ciò si aggiungeranno le sanzioni previste al punto 1.
3. Gli studenti che effettuino e/o diffondano foto, riprese video o materiale audio non espressamente autorizzati saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro cartaceo e digitale e possibile sospensione fino a cinque giorni da parte del Consiglio di classe. Fermo restando l'obbligo da parte dell'Istituto di informare le Autorità giudiziarie e le famiglie delle



parti offese, laddove previsto dalla legge, la sospensione potrà essere elevata fino a quindici giorni.

Qualora si ravvisasse l'estrema e reiterata gravità, il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Si ricorda che i genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli minori nel caso in cui gli stessi tengano condotte illecite o arrechino danno ingiusto a se stessi o a terzi, con obbligo di risarcimento.

Le infrazioni rilevate saranno punite dagli organi preposti secondo i criteri di gradualità e ispirati alle finalità educative della scuola e saranno tenute in considerazione al momento dell'attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio.

Si rammenta, inoltre, che **il divieto di utilizzare i telefoni cellulari per motivi personali durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente**, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Articolo 5

Collaborazione con le famiglie

È richiesta la collaborazione delle famiglie per:

- contribuire a far comprendere agli allievi le ragioni educative del Regolamento;
- sostenere con convinzione l'azione educativa della scuola;
- condividere l'obiettivo comune di costruire un ambiente di apprendimento più efficace, sereno e sicuro per i nostri studenti.

Si ricorda ai genitori che per qualunque esigenza urgente è sempre possibile contattare la scuola o, in caso di necessità, sarà la scuola stessa a contattare la famiglia.

In conclusione, si ritiene opportuno rimarcare che l'obiettivo perseguito nell'applicazione di questa norma non è semplicemente vietare, ma responsabilizzare studenti e famiglie sull'uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali, in coerenza anche con le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica (D.M. 183/2024).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta Arnone
(Firmato digitalmente)